

# **Piano di razionalizzazione delle società partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

## I – Introduzione generale

### 1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Occorre in via preliminare osservare che la legge di stabilità contiene altre disposizioni riguardanti ad esempio la disciplina dei servizi pubblici locali: si può quindi affermare che vi si trovino due sezioni: la prima prevede una profonda revisione della disciplina dell’organizzazione delle gestioni dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e rete, con specifica modifica all’art. 3 bis del d.l. n. 138/2011 convertito con modifiche nella legge n. 148/2011; la seconda

invece prevede obbligatoriamente un “piano operativo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente detenute dalle regioni e da un numeroso elenco di organismi tra cui i comuni.

La norma fa salve le disposizioni contenute nell’art. 3 comma 27 e ss. della legge finanziaria per il 2008 i cui termini sono stati riaperti dall’art. 1 comma 569 delle legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014) e che ha introdotto un meccanismo di diritto di recesso ex lege per consentire l’exit degli enti locali dalle società di capitali per le quali non ricorrono più le condizioni di detenibilità della relativa partecipazione da parte degli enti locali.

Pertanto anche il legislatore conferma norma cardine del nostro ordinamento l’art. 3 comma 27 delle legge per trovare i fondamenti giuridici della capacità giuridica degli enti locali di detenere partecipazione in società di capitali. Le regioni, le provincie, i comuni, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali a decorrere dal 1/01/2015 debbono avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie direttamente o indirettamente possedute.

I **soggetti attivi** sono stati chiaramente individuati dalla norma e sono solo quelli che costituiscono le pubbliche amministrazioni “locali”; rimangono fuori tutte le amministrazioni centrali dello stato e del “parastato”. Inoltre la norma precisa gli organi di tali amministrazioni cui incombe l’adempimento e nel caso degli enti locali si fa riferimento ai sindaci agli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, i quali devono definire ed approvare, un piano operativo di razionalizzazione

I **soggetti passivi** sono invece le società e partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente. Diversamente da quanto previsto dall’art. 3 comma 27 LF 2008 il perimetro dell’indagine non si ferma alle sole partecipazioni dirette né la norma individua il limite della catena di controllo – la cui disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 2359 del codice civile - e soprattutto neppure quello per la individuazione del mero collegamento che si sostanzia nella partecipazione compresa fra il 50% ed il 21% dell’intero capitale sociale. La norma non richiama le aziende speciali e le istituzioni come invece faceva riferimento la legge che delegava l’attività del Commissario Cottarelli e pertanto a rigore di una interpretazione strettamente letterale tali soggetti siano esclusi dal perimetro del piano operativo di razionalizzazione, specificando che per il Comune di Pontassieve la questione neppure si pone in quanto l’ente non detiene né partecipa ad alcuna azienda speciale o istituzione o fondazione.....

## 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo. A tal fine il presente Piano, corredato dalla sopra richiamata relazione su proposta del Sindaco verrà sottoposto alla approvazione della Giunta, mentre rimangono di competenza del Consiglio comunale la adozione delle deliberazioni conseguenti e necessarie per la sua attuazione (vedi sotto).

## 3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e

di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche

amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## II – Le partecipazioni dell’ente

### 1. Le partecipazioni societarie

In premessa è necessario ricordare come questo Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n.133 del 23 dicembre 2010 , poi parzialmente rivista con la deliberazione consiliare n. 25 del 28 aprile 2011, aveva provveduto alla ricognizione delle società partecipate ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 commi 27 e 28 della legge n. 244/2007, disponendo di cedere a terzi le partecipazioni detenute in **nr. 4 società/consorzi**, quali rispettivamente:

- Fidi Toscana Spa
- Valdarno Sviluppo Spa
- Banca Popolare Etica
- Consorzio Centopercentoitaliano.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nelle sopra richiamate deliberazioni sono state cedute le partecipazioni in:

- Banca Popolare Etica
- Consorzio Centopercentoitaliano.

Sono andate deserte le procedure aperte per la vendita delle azioni di Fidi Toscana Spa (bandi di vendita emessi il primo nel 2011 e il secondo nel 2014) e di Valdarno Sviluppo Spa. Si precisa che Valdarno Sviluppo risulta ad oggi in liquidazione, come deliberato dalla Assemblea straordinaria dei soci del 29 luglio 2013 che aveva stabilito di procedere allo scioglimento della stessa per “raggiungimento dello scopo sociale”.

Inoltre, in considerazione del disposto di cui all’art. 14 comma 32 del D.L. n. 78/2000 nel testo allora vigente, con delibera di Consiglio n.90 del 27/11/2012 si era deciso di dare mandato al Sindaco di formulare la volontà, in sede di Assemblea straordinaria dei soci, di procedere allo scioglimento con contestuale messa in liquidazione, della Società consortile a r.l. Terre del Levante Fiorentino, come poi di fatto fu deliberato dalla Assemblea stessa nel dicembre dello stesso anno.

Si rimette la lista delle società partecipate dal Comune in modo diretto, avendo cura di precisare come le società **Valdarno Sviluppo SpA** (partecipazione al 1,05% del capitale sociale)

e la società consortile a r.l. **Terre del Levante Fiorentino** (partecipazione al 10%) sono ormai da tempo in liquidazione e non rientreranno pertanto nel novero delle società da monitorare.

Il comune di Pontassieve ad oggi partecipa direttamente al capitale delle società sotto riportate. Quelle contrassegnate dalla lettera “M” sono da mantenere, quelle dalla lettera “D” sono da dismettere, esercitando il diritto di recesso del socio ex art. 2437 e ss. e art. 2473 del c.c.

Resta fermo che si potrà anche addivenire allo scioglimento delle società contrassegnate dalla lettera “D” ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 2484 “ cause di scioglimento” del codice civile nel caso in cui , anche per le decisioni concomitanti di più soci pubblici esercenti il recesso, le società non riescano a garantire il rimborso delle azioni o quote.

- 1. Società A.E.R. Ambiente Energia Rifiuti Spa con una quota dal 45,87% del capitale sociale – M;**
- 2. Società A.E.R. Impianti Srl con una quota del 41,65% - M (con le precisazioni di cui nella relazione tecnica);**
- 3. Publiacqua Spa con una quota del 1,05% - M;**
- 4. Toscana Energia Spa con una quota del 0,0070% - M;**
- 5. TO.RO. (Tosco Romagnola) Società Consortile a r.l. con una quota del 2,25% - D;**
- 6. CASA Spa con una quota del 2% - M;**
- 7. Fidi Toscana Spa con una quota del 0,0003% - D;**
- 8. Valdarno Sviluppo Spa (in liquidazione) con una quota del 1,05%;**
- 9. Terre del levante Fiorentino Società consortile a r.l. (in liquidazione) con una quota del 10%;**
- 10. OL.C.A.S. Olivicoltori Colline Arno e Sieve Srl con una quota del 5,48% - D;**

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano mentre in allegato 1 si rimette il quadro completo delle partecipazioni indirette che non sono oggetto della presente trattazione tranne quelle in possesso di A.E.R. Spa.

**Si ribadisce ancora come non verranno prese in considerazioni le società di cui ai n. 8 (Valdarno Sviluppo Spa) e n. 9 (Terre del Levante Fiorentino) in quanto già da tempo poste in liquidazione.**

## 2. Altre partecipazioni del comune

Per completezza, si precisa che il comune di Pontassieve, oltre a far parte della Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, partecipa anche a due “Autorità” costituite secondo legge regionale: l’**ATO Toscana Centro** per la gestione dei rifiuti e la **Autorità Idrica Toscana** per il servizio idrico integrato.

Ai sensi della Legge Regionale 69/2011 è istituita, per l’ambito territoriale ottimale Toscana Centro, costituito dai Comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, con esclusione dei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola, l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale di riferimento. Ai sensi della medesima Legge Regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle Autorità di ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 201 del D.Lgs. 152/2006 sono trasferite ai Comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l’Autorità servizio rifiuti. L’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio.

Previsto dalle norme nazionali e regionali di settore, l’ATO è quindi il regolatore economico delle gestione integrata di ambito dei rifiuti solidi urbani. Ha il compito di pianificare il dettaglio della gestione dei rifiuti urbani attraverso il Piano di ambito; ha il compito di affidare il servizio ad un gestore unico (attività in corso di completamento); ed avrà il compito di regolare le tariffe e la qualità del servizio offerto dal gestore unico.

L’Autorità Idrica Toscana è un ente pubblico, rappresentativo di tutti i comuni toscani, al quale sempre la legge regionale 69 del 28 dicembre 2011 attribuisce le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio idrico integrato. Dal 1° gennaio 2012 quindi le funzioni già esercitate dalle varie autorità di ambito territoriale ottimale sono state trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l’Autorità Idrica Toscana.

**L’adesione alla Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve e la partecipazione alle sopra richiamate Autorità, essendo la prima una “forma associativa” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e le seconde organi “imposti” e disciplinati da apposita legge regionale, non sono oggetto del presente Piano.**

### III – Il Piano operativo di razionalizzazione

Prendendo spunto dal lavoro dell'allora commissario Cottarelli si possono individuare quattro grandi aree in cui operano le partecipate (si vedano le Tavole del Piano II.3 e II.4 per il settore residuale):

- **I servizi strumentali:** le partecipate in questo settore forniscono beni o servizi quasi esclusivamente all'ente partecipante, forniscono cioè input per la produzione dei servizi di cui l'ente partecipante è responsabile. Ne esistono circa un migliaio nella banca dati MEF (quasi il 13 per cento del totale) e agiscono principalmente in quattro aree: gestione immobili, patrimoniali (essenzialmente holding), informatica e servizi amministrativi vari.
- **I servizi pubblici privi di rilevanza economica:** le partecipate in questo settore forniscono servizi alla cittadinanza in settori in cui la finalità di lucro non è presente e si finanziano principalmente attraverso la fiscalità generale (condividendo questa caratteristica con le strumentali) a fronte di un interesse generale alla fornitura di certi servizi. Si tratta di una vasta area che comprende il 42 per cento delle partecipate.
- **I cinque tradizionali servizi pubblici di rilevanza economica a rete,** caratterizzati, in linea di principio, dalla presenza di regolazione del settore (elettricità, acqua, gas, rifiuti, trasporto pubblico locale - TPL). Si tratta del 23 per cento delle partecipate, ma rappresentante una quota intorno al 60 per cento del valore della produzione.
- **Un settore residuale** che comprende le partecipate che vendono beni e servizi al pubblico in mercati concorrenziali (il 22 per cento). Questa categoria è estremamente variegata.....

#### 1. Società A.E.R. Ambiente Energia Risorse Spa - M

La Società è controllata, ai sensi del disposto dell'art. 2359 del c.c., dal Comune di Pontassieve, che ne detiene il 45,87%; nella ripartizione del commissario Cottarelli essa svolge **un servizio pubblico locale di rilevanza economica a rete** ed è inserita nel Piano provinciale di ambito dei rifiuti 2014-2021 approvato dalla Autorità Ato Toscana Centro.

La Società è stata costituita il 1 giugno 2000 a seguito della trasformazione dell'allora Consorzio Servizi per i servizi della tutela ambientale (CSTA) giusta delibera di C.C. n.49 del 28/04/1999; con deliberazione del C.C. n. 167 del 30.12.1999 si approvava, tra l'altro, lo statuto di A.E.R. Spa recependo le osservazioni formulate in sede di omologa da parte del Tribunale di Firenze, mentre con delibera nr. 103 del 18.07.2001 con la quale fu preso atto dell'avvenuto ingresso, a seguito di

gara ad evidenza pubblica, del capitale privato nella compagine societaria (3 soci privati in origine); nel dicembre 2009 il socio privato aumenta la propria partecipazione in A.E.R. S.p.A. dal 5,26% al 9,98% e quindi dal 31 dicembre 2009 la composizione societaria risulta quella sotto indicata:

Socio	Azioni / Voti	% Partecipazione
Comune di DICOMANO	5.869	10,62%
Comune di LONDA	645	1,17%
Comune di PELAGO	8.939	16,18%
Comune di PONTASSIEVE	25.334	45,87%
Comune di RUFINA	7.813	14,14%
Comune di SAN GODENZO	517	0,94%
Comune di FIGLINE - INCISA V.NO	311	0,56%
Comune di RIGNANO S.A.	100	0,18%
Comune di REGGELLO	200	0,36%
TOTALE	49.728	90,02%
VALDISIEVE S.c.r.l.	5.513	9,98%
<b>TOTALE</b>	<b>55.241</b>	<b>100</b>

La Società A.E.R. Spa si occupa della raccolta, gestione e trattamento rifiuti, compresa la raccolta differenziata e smaltimento dei vari materiali da destinare al riutilizzo. L'azienda provvede anche alla rimozione di amianto, di scarichi abusivi, allo spazzamento stradale, alla pulizia di mercati e luoghi adibiti a manifestazioni pubbliche, alla manutenzione del verde pubblico; offre servizi di disinfestazione e derattizzazione delle aree pubbliche, di gestione dei centri di raccolta/stazioni ecologiche.....

Pertanto A.E.R. S.p.A. attualmente si qualifica quale società mista con socio privato selezionato ad esito di procedura concorsuale pubblica; proprio in ragione di tale qualificazione giuridica, l'Assemblea Consortile dell'ATO 6, con Deliberazione n. 1 del 21/2/2008, ha ritenuto – in ragione delle disposizioni contenute nell'art. 113, comma 15bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – che la Società risulti titolare di un affidamento non decaduto come, del resto, confermato anche successivamente dalla Comunità di Ambito Toscana Centro (“Comunità di Ambito”) – subentrata ex L.R. n. 61/2007 alla preesistente ATO 6 - con Deliberazione di Assemblea Consortile n. 2 del 19/12/2008, sulla scorta della Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 630 del 4/8/2008.

**Valore della partecipazione** (calcolato sul valore del patrimonio netto di €. 4.560.494):  
**€.2.091.898,00 .**

**E' intenzione dell'amministrazione "mantenere" la proprietà delle azioni di AER Spa in qualità di esercente un servizio pubblico di rilevanza economica a rete e quindi inserita nel Piano di ambito, ex art. 27 L.R. Toscana n.25/98, approvato con delibera assembleare n.2 del 07/02/2014 della Autorità Ato Toscana Centro.**

**Si rimandano alla relazione tecnica** le ulteriori specifiche che giustificano il mantenimento della società oltre che la definizione delle iniziative intraprese in materia di riduzione dei costi di funzionamento dai soci per il corrente anno.

## **2. A.E.R. Impianti Srl - M**

La Società AER a responsabilità limitata è di proprietà del comune per il 41,65%. Nella ripartizione del Commissario Cottarelli risulterebbe essere una società di scopo dei soci di AER Spa che appunto svolge un servizio pubblico locale di rilevanza economica a rete e risulta inserita nel Piano di ambito provinciale dei rifiuti 2014, approvato dalla Autorità Ato Toscana Centro.

La Società venne costituita da AER Spa in data 25 marzo 2009, con atto al rogito notarile rep. 64927, conferendo alla medesima il ramo di azienda avente sede in Rufina, frazione Selvapiana, S.S. Tosco Romagnola Km 103+700, avente ad oggetto *"l'attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi, urbani ed assimilati in stazione di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani, nonché incenerimento di rifiuti solidi urbani e speciali assimilati"*. Il Consiglio comunale con delibera nr. 42/2009 approvava lo statuto di AER Impianti Srl e approvava l'acquisto del 47,31% del capitale sociale per un importo di €. 9.462,00; successivamente abbiamo avuto una cessione di quote al socio privato Valdisieve S.c.r.l ed un aumento di capitale in data 28/12/2009 ed altre vicende che hanno portato la situazione soci come sotto riportato.

L'esistenza di due distinte società di natura e composizione analoghe ma ciascuna delle quali investita di compiti di servizio distinti e dati - da un lato - dalla gestione dei servizi connessi alla raccolta, spazzamento e trasporto e - dall'altro - dai compiti di realizzazione e gestione dell'impiantistica in dotazione, ha rappresentato una sicura razionalizzazione e migliore organizzazione della gestione dei servizi connessi al ciclo integrato dei rifiuti urbani.

Con delibera della Assemblea dei Soci del 27 giugno 2014 ed in considerazione degli eventi che si erano succeduti nel tempo (si veda la relazione tecnica) si è provveduto alla nomina di un **amministratore unico, senza corresponsione di compensi e con il solo rimborso spese.**

Di seguito si riporta l'elenco dei soci alla data attuale:

<i>SOCIO</i>	<i>N. QUOTE</i>	<i>%</i>
COMUNE DI DICOMANO	49.818,70	5,00
COMUNE DI LONDA	11.467,89	1,15
COMUNE DI PELAGO	122.342,18	12,29
COMUNE DI PONTASSIEVE	414.984,47	41,65
COMUNE DI RUFINA	119.746,65	12,02
COMUNE DI SAN GODENZO	9.098,49	0,91
COMUNE DI RIGNANO S.NO	41.633,61	4,18
COMUNE DI FIGLINE E INCISA V.NO	30.099,77	3,02
COMUNE DI REGGELLO	77.268,79	7,75
A.E.R. SPA	20.100,01	2,01
VALDISIEVE S.C.R.L.	99.813,44	10,02
TOTALE	996.374,00	100,00

**Valore della partecipazione** (calcolato sul valore del patrimonio netto di €. 772.078,00):  
**€.321.570,48.**

Pur trattandosi di una società che rientra nel campo di applicazione del comma 611 lettera b) della L.S. 2015 (che prevede **la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori.....**) è **intenzione di questa Amministrazione**, trattandosi di società avente il soggetto sociale quello della realizzazione di impianti di termovalorizzazione e delle reti, eventualmente connesse, di teleriscaldamento, di **“mantenere” la proprietà delle azioni di AER Impianti Srl**, in qualità di società di scopo di società esercente un servizio pubblico di rilevanza economica a rete, **lasciando comunque aperta la possibilità di una futura liquidazione, ove se ne ravvisi le ragioni di pubblico interesse; si rimanda alla relazione tecnica la esplicazione puntuale delle motivazioni specifiche, di natura tecnico-finanziaria, che giustificano il mantenimento della società oltre che la definizione delle iniziative intraprese in materia di riduzione dei costi di funzionamento dai soci per il corrente anno.**

### 3. Publiacqua Spa - M

Il comune è proprietario di n. 304.353 azioni di Publiacqua Spa, pari allo 1,05% del capitale sociale, **per un valore nominale di €. 1.570.461,00**. Nella ripartizione dell'allora commissario Cottarelli essa svolge un servizio pubblico locale di rilevanza economica a rete, .

Publiacqua S.p.A. è la società affidataria, dal 1° gennaio 2002, della gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Medio Valdarno, un territorio, asse portante della Toscana, che interessa 4 Province, Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo. Nei 46 Comuni serviti abita un terzo della popolazione regionale (circa 1.300.000 abitanti) e sono localizzate le principali attività economiche della Toscana.

Publiacqua S.p.A. è stata costituita nel 2000 per iniziativa dei Comuni in cui la società esercita la propria attività. Nel 2006, a conclusione di una gara ad evidenza pubblica, è stato individuato un partner privato, Acque Blu Fiorentine S.p.A. composto da una serie di aziende pubbliche e private fra le quali Acea S.p.A., Suez Environnement S.A., MPS S.p.A. che si è aggiudicato il 40% del capitale sociale. Publiacqua si occupa della captazione, del trattamento, del convogliamento e della distribuzione di acqua potabile. L'attività interessa sia acque di falda sia acque superficiali. L'azienda gestisce un sistema impiantistico complesso ed articolato, a cominciare dalle grandi strutture del capoluogo toscano. In tutto il territorio gestito, oltre alla distribuzione di acqua potabile, la società cura il collettamento delle acque reflue e la loro depurazione, avendo nell'impianto di San Colombano il punto d'eccellenza.

**Valore della partecipazione** (calcolato sul valore del patrimonio netto di €. 207.762.198,00): **€.2.181.503,07**.

**E' intenzione dell'amministrazione "mantenere" la proprietà delle azioni di Publiacqua Spa in qualità di esercente un servizio pubblico di rilevanza economica a rete (servizio idrico integrato).** Infatti nel territorio regionale sono presenti sei società a cui è stata affidata la gestione del Servizio Idrico Integrato. Le società Acque S.p.A. opera nel territorio della Conferenza Territoriale n. 2 "Basso Valdarno"; Acquedotto del Fiora S.p.A. in quello della Conferenza Territoriale n. 6 "Ombrone"; Asa S.p.A. nel territorio della Conferenza Territoriale n. 5 "Toscana Costa"; Gaia S.p.A. in quello della Conferenza Territoriale n. 1 "Toscana Nord"; Nuove Acque S.p.A. nel territorio della Conferenza Territoriale n. 4 "Alto Valdarno" e Publiacqua S.p.A. in quello della Conferenza Territoriale n. 3 "Medio Valdarno". Tutte le aziende erogano i servizi in attuazione della legislazione nazionale ([D.Lgs. n. 152/2006](#)) e regionale ([L.R. n. 69/2011](#)).

Nessun rimando specifico per la società nella relazione relativamente alle misure volte al contenimento dei costi di funzionamento considerata la misura della partecipazione.

#### 4. Toscana Energia Spa - M

Il comune è proprietario di n. 10.197 azioni di Toscana Energia Spa, pari allo 0,007% del capitale sociale (€ 146.214.387,00), **per un valore nominale di € 10.197,00**. Nella ripartizione del commissario Cottarelli essa svolge il tipico servizio pubblico locale di rilevanza economica a rete (distribuzione gas).

Toscana Energia, operativa dal 1° marzo 2007, è nata dalla fusione di Fiorentinagas e Toscana Gas. E' l'azienda leader nel settore della distribuzione del gas naturale in Toscana, una grande realtà industriale che conta 91 Comuni soci (51,25% di soci pubblici) e il partner industriale Italgas al 48,08% (Gruppo Snam), oltre altre partecipazioni di minor entità. Toscana Energia rappresenta un modello di collaborazione tra pubblico e privato in grado di mantenere uno stretto rapporto con il territorio. Una formula capace di unire la forte cultura sociale e territoriale degli enti locali a quella imprenditoriale del partner industriale, per garantire ai cittadini e alle imprese qualità e innovazione tecnologica. Le principali attività sono: distribuzione gas metano in regime di servizio pubblico; costruzione e gestione di infrastrutture di tubazioni interrate e fuori terra; gestione di rapporti con gli operatori di trasporto, a monte, ed i grossisti, a valle distribuzione diretta a clienti con capacità autonoma di acquisto gas.

Alcuni numeri della società:

103 Comuni in cui gestisce la rete di distribuzione del metano;

1 miliardo e 100 milioni di metri cubi di gas vettoriato annualmente;

707.525 contatori attivi;

11.600 km di condotte gestite;

409 dipendenti;

49 milioni di euro d'investimenti annui;

**Valore della partecipazione** (calcolato sul valore del patrimonio netto di € 349.693.097,00):  
**€ 24.478,51.**

**E' intenzione dell'amministrazione "mantenere" la proprietà delle azioni di Publiacqua Spa in qualità di esercente un servizio pubblico di rilevanza economica a rete (servizio della distribuzione del gas).**

Nessun rimando specifico per la società nella relazione relativamente alle misure volte al contenimento dei costi di funzionamento considerata la misura della partecipazione.

## 5. TO.RO. (Tosco Romagnola) Società Consortile a r.l. - D

IL Comune partecipa a questa società consortile, nata nell'ormai lontano 1991, con una quota del 2,25% del capitale sociale che ammonta ad €. 124.161,00, per un valore nominale di €. 2.793,62 ; tale società consortile ha lo scopo la promozione, il coordinamento e la realizzazione di studi, progetti ed iniziative di miglioramento viario fra la Regione Toscana e l'area romagnola. Nella ripartizione fatta dal Commissario Cottarelli si potrebbe far rientrare nel settore delle cd. società strumentali.

Di seguito si riporta la composizione societaria come risultante da certificato camerale:

1)AMM. PROVINCIALE DI FIRENZE	18,75%
2)CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE	18,75
3)CAMERA DI COMMERCIO DI FORLI'	10,94
4)COMUNE DI FORLI'	11,87
5)AMM. PROVINCIALE DI FORLI'	11,87
6)CASSA DEI RISPARMI DI FORLI'	11,87
7)COMUNITA' MONTANA VALLI DEL TRAMEZZO E MONTONE	1
8) ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	6,25
9)COMUNE DI DOVADOLA	0,31
10)COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO	0,31
11)COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO	0,31
12)COMUNE DI PONTASSIEVE	2,25
13)COMUNE DI RUFINA	0,5
14)COMUNE DI PELAGO	0,5
15)COMUNE DI SAN GODENZO	0,5
16)COMUNE DI DICOMANO	0,5
17)COMUNITA' MONTANA MONTAGNA FIORENTINA	1
18)COMUNE DI LONDA	0,5
19)COMUNE DI FIESOLE	0,5
20)COMUNE DI CASTROCARO TERME	0,31
21)ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA FC	0,94

In considerazione del mutato quadro ordinamentale in materia societaria, come si è sommariamente delineato nelle premesse del presente documento, quadro che impone una nuova verifica alla luce delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015 e prendendo direttamente spunto dal lavoro del commissario Cottarelli si può fondatamente ritenere che risultano da dismettere le seguenti tipologie di società:

- ✓ che sviluppano attività commerciali, per il mercato (art. 112 del TUEL; art 3, c. 27, della l. 244/2007; quadro europeo), che si collocano pertanto al di fuori delle competenze degli enti locali;
- ✓ che, salvo eccezioni normative, non sono totalmente pubbliche e in house (art. 13 del d.l. 223/2006, per le società che producono beni o servizi strumentali; art. 113 bis del Tuel in assenza di normativa regionale, per le società che producono servizi pubblici locali non a rilevanza economica; art. 34, comma 20, del d.l. 179/2012, quadro europeo, per le società che producono servizi pubblici locali a rilevanza economica);
- ✓ che sviluppano attività strumentali (o, si potrebbe forse ritenere, servizi pubblici locali privi di rilevanza economica) e per le quali non se ne sia dimostrata la <<stretta necessità>> (l. n. 244, cit; quadro europeo) e, ad oggi, **non sono indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art.1 comma 611 lett. a) L.S. 2015)**;
- ✓ che producono servizi pubblici locali a rilevanza economica, in particolare per quelli non a rete, e per i quali si sia proceduto ad un affidamento diretto senza che si sia dimostrata la difficoltà di una concorrenza nel mercato e per il mercato e dunque la conformità con il quadro europeo (d.l. n. 179, cit.; quadro europeo).

In ogni caso la migliore dottrina fa presente come la decisione sull'utilizzazione dello strumento societario va dettagliatamente motivata, individuandone le ragioni complessive e pertanto sia la convenienza (il -buon andamento-) e le conseguenze sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale degli enti proprietari, sia la conformità al quadro europeo.

**Pertanto è intenzione di questa amministrazione procedere alla dismissione delle quote della suddetta società in quanto rientrante nel disposto di cui al comma 611 lettera a) della L.S. 2015.**

In relazione il conteggio dei risparmi di spesa conseguenti e delle entrate da prevedere si rimanda alla relazione tecnica.

## 6. Casa Spa - M

IL Comune partecipa a questa società, il cui atto costitutivo porta la data del 17 ottobre 2002, con una quota del 2,% del capitale sociale che ammonta ad €. 9.300.000,00 (per un valore nominale di €. 186.000,00). Nella ripartizione del commissario Cottarelli essa svolge un tipico servizio strumentale nel settore della gestione immobiliare.

Tra i Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo S.Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Dicomano, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, S.Casciano Val di Pesa, S.Godenzo, S.Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle, Vaglia e Vicchio è stata costituita una società per azioni denominata "CASA S.P.A."

**La società è costituita ai sensi della [L.R.T. n. 77/1998](#)** al fine di esercitare in forma associata le funzioni di cui all'art. 5 comma primo di tale legge in virtù di contratto di servizio con la Conferenza d'ambito ottimale della Provincia di Firenze LODE e tutte le altre funzioni che LODE ovvero i singoli Comuni intenderanno affidarle mediante appositi contratti di servizio.

CASA S.P.A. ha lo scopo di svolgere, secondo le direttive impartite da LODE e nel rispetto dei contratti di servizio, le seguenti attività (si citano le principali):

- funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3 comma primo ([L.R.T. n. 77/1998](#)), nonchè quelle attinenti a nuove realizzazioni, secondo i contratti di servizio stipulati con la Conferenza d'ambito ottimale LODE e con i singoli Comuni che ne sono soci;
- tutte o parte delle funzioni individuate all'art. 4 primo comma ([L.R.T. n. 77/1998](#)), secondo i contratti di servizio stipulati con la Conferenza LODE e con i singoli Comuni che ne sono soci;
- le procedure necessarie per l'acquisizione, la cessazione, la realizzazione, la gestione, comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, del nuovo patrimonio edilizio, abitativo e non, proprio della Società ovvero dei Comuni associati e di altri soggetti, pubblici e privati, secondo appositi contratti di servizio o negozi di natura privatistica;
- gli interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica, agendo direttamente ovvero partecipando a società di trasformazione urbana ai sensi dell'[art. 120 T.U. n. 267/2000](#),

per l'attuazione di piani attuativi e di recupero, e di altri programmi di intervento edilizio comunque denominati, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in attuazione delle direttive di LODE ovvero dei singoli Comuni associati ovvero di altri soggetti pubblici e privati;

- progettazione, finanziamento, acquisizione, cessione, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione immobili destinati ad edilizia residenziale e non, anche convenzionata, per conto della Conferenza LODE e dei Comuni associati, di altri soggetti pubblici e privati, di cooperative edilizie;
- progettazione, finanziamento, acquisizione, cessione, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di immobili, per conto proprio o di terzi soggetti pubblici e privati, destinati alla soddisfazione della domanda di edilizia convenzionata e di alloggi destinati al mercato delle locazioni a canone convenzionato o concordato, secondo la legislazione vigente;
- realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altri siano necessari sul patrimonio proprio, su quello conferito in gestione ad altri soggetti e su quello realizzato o comunque acquisito direttamente o in favore di altri soggetti pubblici e privati;
- esecuzione delle direttive di LODE relative alla valorizzazione economica del patrimonio immobiliare abitativo e non abitativo dei Comuni soci, anche mediante la costituzione e/o la partecipazione, maggioritaria e/o minoritaria, a società di scopo, la costituzione di fondi immobiliari aperti e chiusi, ed ogni altra forma consentita dalle vigenti leggi;

**Valore della partecipazione** (calcolato sul valore del patrimonio netto di €. 10.798.336,00):  
**€.215.966,72.**

**E' intenzione dell'amministrazione "mantenere" la proprietà delle azioni di Casa Spa in quanto trattasi di società strumentale, totalmente pubblica, che rientra a pieno titolo nella tabella III.1 dal titolo: "Settori di attività in cui la semplice delibera dell'amministrazione locale partecipante sarebbe sufficiente per rendere possibile il mantenimento di una partecipazione" del Programma di razionalizzazione del ex commissario Cottarelli, nel settore della gestione immobiliare.**

Nessun rimando specifico per la società nella relazione relativamente alle misure volte al contenimento dei costi di funzionamento considerata la misura della partecipazione.

## 7. Fidi Toscana Spa - D

Il comune detiene una partecipazione modesta, pari allo 0,0003% del capitale sociale della società (detiene quindi nr. 8 azioni del valore nominale di € 52,00 cad.)

Fidi Toscana è nata nel 1975 per iniziativa della Regione Toscana e delle principali banche operanti nella regione con l'obiettivo di agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese che presentano valide prospettive di crescita ma non sono dotate di adeguate garanzie.

Con queste finalità Fidi Toscana rilascia garanzie alle imprese ed opera in stretta collaborazione con il sistema bancario. Inoltre Fidi Toscana gestisce agevolazioni finanziarie ed è presente nel campo della finanza d'impresa con attività di consulenza volta al reperimento di appropriate fonti di finanziamento degli investimenti e dei programmi di sviluppo delle minori imprese.

Con delibera di Consiglio nr. 25 del 28/04/2011 l'ente ha ritenuto di dover disporre, ex art. 3 comma 29 della L.S. 2008, la cessione della partecipazione, da ritenersi vietata, ai sensi e per gli effetti del dispositivo di cui al comma 27, in quanto non strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Con determinazione n.1830 del 11/11/2011 venne approvato il bando di gara per la cessione delle azioni dichiarate dismissibili e pubblicato ma nessun soggetto ha presentato offerta; con determinazione n. 704 del 18/04/2014 è stato approvato e pubblicato un nuovo bando ma anche stavolta la gara è andata deserta.

**Questa amministrazione intende avvalersi della disposizione di cui al comma 569 della L.S. 2014, come modificato dall'art. 2 comma 1 lett.b) D.L. 16/2014, nel senso di richiedere alla società medesima di procedere alla liquidazione in denaro del valore della quota del socio cessato, secondo i criteri stabiliti all'art. 2437-ter del codice civile.**

In relazione al conteggio dei risparmi di spesa conseguenti e delle entrate da prevedere si rimanda alla relazione tecnica.

## 8. OL.C.A.S. Srl - D

Il Comune partecipa a questa società, nata nel 1998, con una quota del 5,48% del capitale sociale che ammonta ad € 474.570, per un valore nominale della partecipazione di € 26.006,43.

Tale società ha come scopo quello della molitura olive, confezionamento e vendita olio.

Nella ripartizione fatta dal commissario Cottarelli tale società rientra nel “settore residuale” e cioè in quello che comprende le partecipate che vendono beni e servizi al pubblico in mercati concorrenziali (il 22 percento dallo studio).

Si omette di riportare la composizione societaria in quanto il numero dei soci ammonta a 439.

In considerazione del mutato quadro ordinamentale in materia societaria, come si è sommariamente delineato nelle premesse del presente documento, cosa che impone una nuova verifica alla luce delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015 e rientrando tra quelle società da dismettere, trattandosi di organismo che sviluppa attività commerciali per il mercato (e quindi secondo il disposto di cui all'art. 112 del TUEL; art. 3 comma 27 della legge 244/2007 ; quadro europeo) risulta difficile inquadrarla tra quelle **indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (art.1 comma 611 lett. a) L.S. 2015).**

Pertanto è intenzione di **questa amministrazione procedere alla dismissione delle quote della suddetta società in quanto rientrante nel disposto di cui al comma 611 lettera a) della L.S. 2015, perché esercente attività commerciali per il mercato** e quindi da ritenersi ad oggi e per le considerazioni fatte nel presente documento, al di fuori delle competenze di questo ente.

In relazione al conteggio dei risparmi di spesa conseguenti e delle entrate da prevedere.